

## **TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

### **Art. 1**

#### **Istituzione della tassa**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Borgolavezzaro tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore ai limiti previsti dall'art. 61 del D.L. 15. 1 I. 1993 n. 507.

Il costo di esercizio comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, applicando i coefficienti di cui all' art. 67 t.u. 22.12.1986 n. 917, per la determinazione delle quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; dal costo, così determinato, sono dedotte: A)percentualmente, in base al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, terzo comma, del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, le entrate derivanti da recupero e riciclo sotto forma di energia o materie prime secondarie; B)il5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2 terzo comma n.3 del D.P.R. 10.09.1982 n.915.

### **Art. 2**

#### **Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Il perimetro, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabilite dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta al 40%.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, seconda apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio, nella misura ridotta dal 40%.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali, o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando la riduzione di cui al comma 4.

### **Art. 3**

#### **Presupposto della tassa ed esclusioni**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessori di civile abitazione diverse dalle aree verdi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dall'art. 2.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi, che verranno individuate nel Regolamento del servizio di nettezza urbana di cui all'art. 8 del D.P.R. 915/1982, la superficie non tassabile è determinata, ai sensi dell'art. 62 - comma 3 - del D.L. 507 del 15.11.1993, applicando le percentuali di riduzione, da definirsi contestualmente alla deliberazione di approvazione del regolamento del servizio suddetto, rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparanti in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali, riguardanti organi di Stato esteri.

### **Art. 4**

#### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 del Presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 13 del presente regolamento sono esclusi dalla tassazione.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'amministrazione del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente, e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

## **Art.5**

### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione, come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## **TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

## **Art.6**

### **Parametri**

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani ed equiparati producibili nei locali ed aree, per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualificativa dei rifiuti. Le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e/o sottocategorie, sono deliberate dal Comune, entro il 31 ottobre, per l'applicazione nell'anno successivo; in caso di mancata deliberazione nel termine indicato, sono prorogate le tariffe in vigore.

## **Art.7**

### **Locali ed aree tassabili**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni.

## **Art.8**

### **Locali ed aree non tassabili**

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

A) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura e invecchiamento,

silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;

B) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali con l'esecuzione delle superfici utilizzate come servizi;

C) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad utenze (gas,acqua,luce);

D) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

E) soffitte, ripostigli, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiori od uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.

### **Art.9 Computo delle superfici**

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Comma 2 – Abrogato.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi titolo adibite, diverse dalle aree che costituiscono pertinenze o accessorio di civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuti, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.

### **Art.10 Tariffe per particolari condizioni d'uso**

La tariffa unitaria base è ridotta:

A) del 15% per le abitazioni con un solo abitante;

B) del 25% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

B) del 25%, salvo accertamento da parte del Comune, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, nei confronti dell'utente che risiede o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

C) le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo; le riduzioni sono cumulabili entro il limite massimo complessivo del 30%.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo art. n.19.

## **Art.11** **Riduzioni ed esenzioni**

Sono esenti dalla tassa, oltre ai costi espressamente previsti dalla legge:

- A) I locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, gli oratori con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- B) I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- C) I locali od aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da Associazioni e/o Gruppi senza scopo di lucro;
- D) I locali e le aree di proprietà I.P.A.B. destinati ad attività socio-assistenziali;
- E) Abitazioni occupate da persone in condizioni socio-economiche disagiate iscritte nell'elenco degli indigenti;
- F) Aree scoperte adibite a verde;

E' applicata una riduzione del 25% per le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito, al di fuori dell'abitazione in oggetto.

E' applicata una riduzione del 10% per coloro che provvedono alla raccolta e smaltimento dei rifiuti organici utilizzando il metodo del compostaggio domestico.

La riduzione e le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'art. precedente. Il comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le esenzioni e riduzioni, stabilite ai sensi dell'art.67 del D.L. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Art.12** **Classificazione dei locali ed aree**

I locali ed aree tassabili sono classificabili nelle seguenti categorie:

### **CATEGORIA A**

- 1) Locali ed aree ad uso ricreativo, quali teatri, cinematografi, sale e piste da ballo, circoli ricreativi e palestre.
- 2) Locali ad uso comunità quali Scuole, Asili ed Istituti privati e di educazione, Musei, Archivi, Biblioteche, Istituzioni culturali e religiose.

## CATEGORIA B

- 1) Complessi residenziali all'ingrosso o con superfici espositive quali Mostre, Autosaloni Autorimesse.
- 2) Aree turistico – alberghiere, campeggi, parchi gioco e divertimento.

## CATEGORIA C

- 1) Locali destinati ad uso abitazione fino a due occupanti.
- 2) Locali destinati ad uso abitazione fino a tre occupanti.
- 3) Locali destinati ad uso abitazione fino a quattro occupanti.
- 4) Locali destinati ad uso abitazione fino a cinque occupanti.
- 5) Locali destinati ad uso abitazione occupati da sei o più persone.

Ai fini della determinazione della sottocategoria di appartenenza si farà riferimento allo stato di famiglia.

## CATEGORIA D

- 1) Locali destinati a pubbliche rimesse, depositi di bagagli, aree destinate a banchi di vendita all'aperto, distributori all'aperto.
- 2) Locali ad uso uffici privati, studi professionali e commerciali, banche, uffici pubblici etc..

## CATEGORIA E

- 1) Locali ed aree ad uso di produzione artigianale od industriale.
- 2) Locali ad uso commerciale quali negozi, botteghe, magazzini di generi diversi non deperibili (mercerie, abiti confezionati, calzolerie, ferramenta, elettrodomestici, oreficerie, mobili, farmacie etc.).

## CATEGORIA F

- 1) Locali ad uso commercio quali negozi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (macellerie, negozi ortofrutticoli, fioriere, e commestibili in genere.
- 2) Locali destinati a ristoranti, trattorie e alla somministrazione di vivande in genere.
- 3) Locali alberghi, caffè e pasticcerie.

### **Art.13 Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni anche se ricorrente. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa base annuale attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata del 10%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui al precedente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualificativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione ed a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

Qualora l'uso temporaneo non sia soggetto a previa autorizzazione, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

### **TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE**

#### **Art.14 Denunce**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione e detenzione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche relative a locali e/o aree interessati alla tassa, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la denuncia nel termine previsto, fermo restando che l'omissione dell'invito non esime dall'obbligo di presentazione della denuncia.

#### **Art.15 Accertamento e controllo**

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 5 commi 2 e 3 del presente Regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato, a norma del successivo art.18, per l'organizzazione e la gestione del tributo, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della



maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori soprattassa ed altre penalità.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 D.L. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato dell'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e/o altre concessioni;
- di richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile:

## **Art.16** **Riscossione**

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.15 comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.18 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Regionale delle entrate, pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a £. 1000 per difetto, se la frazione non è superiore a £.500, o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono di regola iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti da accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art.18 del D.P.R. 29.09.73 n.602, riconducibile a due rate su autorizzazione della Direzione Regionale delle entrate.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,5,6 dell'art. 72 del D.L. 507/93.

## **Art.17** **Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il servizio tributo dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.



Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassate, è disposto dal servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, di cui al precedente art. n.5, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

### **Art.18** **Funzionario responsabile**

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

### **Art.19** **Sanzioni**

Per l'omessa o incompleta denuncia o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni a cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

Per l'omessa, inesatta, o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.4 comma 5, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, da determinare in base alla gravità della violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre informazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle entrate dei ruoli nei quali è l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art.17, comma 1.

**Art.20**  
**Contenzioso**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.545 e successive modificazioni, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art.21**  
**Disposizioni transitorie**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, fatta salva l'applicazione dell'art.17 del Decreto Legge 07 settembre 1995, n.373.

**Art.21 bis**

I titolari di attività produttive provvedono a smaltire a proprie cure e spese i rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani. La tassa non è dovuta a norma dell'art. 62 comma 5 del D.Lgs. 507/93 per le superfici ove vengono prodotti i rifiuti assimilabili agli urbani sempre che l'operatore dimostri, anche con dichiarazione resa ai sensi della L.15/68, di provvedere all'effettivo smaltimento a proprie spese dei relativi rifiuti.

**Art.22**  
**Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Art.23**  
**Legittimità del regolamento**

Il presente regolamento, entro 30 giorni dall'esecutività, sarà trasmesso al Ministero delle Finanze che formula gli eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dal ricevimento; in caso di rilievi tardivi il Comune non è obbligato ad adeguarvisi agli effettivi dei rimborsi e degli accertamenti.

**Art.24**  
**Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/93 n.507 e successive modificazioni.

